

competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 16091/2009

Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza emesso da due diversi giudici in fase di reclamo - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009

In materia di procedimenti cautelari, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - che, in sede cautelare, non possono assurgere al "genus" della sentenza e sono, pertanto, inidonei ad instaurare la procedura di regolamento in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, in ragione del peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie, e a seguito di reclamo contro un'ordinanza emessa in sede cautelare, il Tribunale del lavoro in composizione collegiale aveva declinato la propria competenza a favore della Corte d'appello, che, a sua volta, si era dichiarata incompetente ed aveva richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 16091 del 09/07/2009

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

16091

2009